

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, n. 333 del 24 aprile 2019

www.expartecreditoris.it

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI' SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

**SOCIETÀ** 

ATTORE- OPPONENTE

contro

CESSIONARIA CREDITI DI BANCA

CONVENUTO- OPPOSTO

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come risulta da verbale d'udienza allegato alla presente decisione.

## ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS (emesso provvisoriamente esecutivo) la società conveniva in giudizio Banca in Amministrazione Straordinaria, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo e/o inefficace, nonché di accertare e dichiarare l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e di voci di spesa non pattuiti. In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare il credito dell'opponente per gli importi corrisposti a titolo di interessi non dovuti.

A sostegno delle proprie domande eccepiva che:

- In data 26.04.2006 l'opponente aveva stipulato contratto di mutuo fondiario con la società opposta per un capitale di Euro 200.000,00;
- Nel luglio 2014 veniva revocato il finanziamento e successivamente veniva presentato il ricorso monitorio:
- La domanda monitoria, tuttavia, era sfornita di prova scritta, in quanto ad essa erano allegati solo gli estratti conto relativi all'ultimo periodo correlati di dichiarazione ex art. 50 TUB;
- Nel contratto, inoltre, erano previsti o comunque applicati interessi superiori al tasso soglia ed in costanza veniva violato il divieto di anatocismo.

Si costituiva in giudizio Banca, rilevando che:

- Con decreto del 15 luglio 2015 era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;
- La procedura aveva ceduto in blocco i crediti a sofferenza a CESSIONARIA, come risultante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'istituto di credito chiedeva dunque dichiararsi l'interruzione del giudizio e il giudice provvedeva in tal senso.



L'opponente dunque provvedeva a riassumere il processo nei confronti della banca in LCA e del cessionario dei crediti, chiedendo contestualmente la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

Si costituiva nel giudizio riassunto CESSIONARIA - eccependo:

- Il difetto di legittimazione passiva di CESSIONARIA, in quanto, ai sensi dell'art. 90, comma 2, TUB egli risultava mero cessionario, con conseguente assenza di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che, viceversa, andava fatta valere nella parallela sede concorsuale;
- In ogni caso, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea, per essere il finanziamento stato erogato e per essere l'opponente incorsa in un inadempimento tale da giustificarne la revoca;
- Le contestazioni relative alla capitalizzazione degli interessi risultavano assolutamente sfornite di fondamento, in quanto le pattuizioni erano avvenute secondo quanto previsto dalla legge;
- Nessun carattere usurario era peraltro presente nel sinallagma e l'opponente operava contestazioni generiche sul punto, senza fare riferimento all'unica metodologia di calcolo in grado di rilevare il superamento del TSU, rappresentata dalla formula coniata da Banca d'Italia;
- Quanto all'asserita incompletezza della documentazione prodotta, parte convenuta opposta rilevava la mancata contestazione delle risultanze contabili in corso di rapporto da parte del debitore e provvedeva ad allegare alla propria comparsa gli estratti conto completi dall'apertura al passaggio a sofferenza.

Il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti e, all'esito, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione alla luce della natura del contratto (finanziamento concluso per atto pubblico), dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione relativa al rapporto e della genericità delle contestazioni relative al superamento del tasso soglia e ai prospettati aspetti di invalidità del contratto. Venivano dunque assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; le parti formulavano istanze istruttorie che venivano ritenute superflue ed inammissibili e la causa veniva ritenuta matura per la decisione.

All'esito del giudizio deve rigettarsi l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Preliminarmente, tuttavia, va chiarito l'aspetto relativo alla presunta carenza di legittimazione passiva di CESSIONARIA.

Parte convenuta poggia la propria eccezione sulla base di quanto previsto dall'art. 90, comma 2, TUB e sulla base di quanto previsto agli artt. 2.5 e 7.4 del contratto di cessione; la lettura in combinato disposto della norma e delle pattuizioni contrattuali porta a ritenere, secondo la tesi del CESSIONARIA, che, essendo il questo sempre stato estraneo al rapporto giuridico sostanziale oggetto di causa ed essendo esso un mero cessionario del credito, nessuna domanda a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale può essere avanzata nei suoi confronti. Peraltro sottolinea che qualunque domanda deve essere avanzata in sede concorsuale, in quanto il credito oggetto del giudizio rientra tra le passività escluse dalla cessione.

La ricostruzione offerta, così come prospettata, necessita di alcuni approfondimenti e non può essere, per come posta, accolta.

Nel dettaglio, infatti, è bene sottolineare che la legittimazione passiva (come quella attiva e come l'interesse ad agire) rappresenta una condizione dell'azione, ovvero un presupposto necessario per addivenire ad una pronuncia sul merito idonea ad acquisire forza di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c.



Secondo la giurisprudenza più autorevole ed ormai consolidata, le condizioni dell'azione devono essere valutate solo ed esclusivamente in base a quanto dedotto dall'attore nell'esposizione delle ragioni della domanda (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 14468/2008).

Da ciò deriva che le questioni effettivamente rilevanti in punto di legittimazione ad agire o a resistere possono porsi in concreto solo quando l'attore faccia valere in nome proprio un diritto altrui (violando quindi l'art. 81 c.p.c., nonché i casi tassativi di sostituzione processuale), ovvero persegua l'interesse ad ottenere una pronuncia di merito contro il convenuto deducendo al contempo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.

Ciò non è accaduto nel caso che occupa, in quanto il giudizio è stato riassunto nei confronti della cessionaria e le eccezioni da questa sollevate riguardano l'ampiezza della cessione e la possibilità di annoverare il rapporto contrattuale per cui è causa tra le attività escluse; sono dunque censure che attengono al merito.

Sul punto è peraltro significativo quanto dedotto dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., laddove ha dato atto dell'avvenuta notifica proprio da parte del CESSIONARIA di atto di precetto per una somma relativa a diversi asseriti debiti dell'opponente.

In sintesi, dunque, CESSIONARIA è legittimato passivo in quanto cessionario; le contestazioni che esso solleva possono ritenersi condivisibili in sede di esame del merito e nel caso in cui si debba provvedere ad un ricalcolo delle somme eventualmente illegittimamente corrisposte dal debitore. Tuttavia detta problematica non è oggetto di pronuncia in quanto, come si vedrà in seguito, le allegazioni dell'opponente non meritano accoglimento.

Parte attrice opponente non contesta di avere ricevuto la somma richiesta, ma deduce anzitutto la mancanza di prova del credito.

Quanto alla documentazione, deve darsi atto che nel giudizio riassunto CESSIONARIA ha depositato gli estratti conto e scalari del rapporto azionato dal momento dell'apertura fino alla revoca; con ciò assolvendo pienamente al proprio onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In secondo luogo va sottolineata la genericità delle censure relative al superamento del tasso soglia.

È bene sottolineare, infatti, che ai fini del calcolo dell'usura, si deve aderire all'impostazione giurisprudenziale, peraltro prevalente, che afferma che "Le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate", (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).

Detta pronuncia si pone in accordo anche con quella che ha affermato "L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art. 644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti, seppur avvallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale- appare lesiva del principio *nullum crimen sine lege*, posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza. In via transitoria la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia", (Tribunale di Verona, 9/12/2013).



Il mancato utilizzo della formula della Banca d'Italia negli assunti attorei comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova, o allegazione fondata, circa l'effettivo superamento del tasso soglia.

Né detta lacuna probatoria può essere colmata attraverso l'ammissione della CTU contabile, richiesta dagli opponenti, che, evidentemente, avrebbe una natura meramente esplorativa, confliggendo pertanto con le regole processuali in materia di onere della prova.

Per i motivi sopra esaminati non si ritiene che ricorra alcuna ipotesi di usura oggettiva nel contratto di finanziamento esaminato.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va sottolineata la previsione contrattuale per la quale la capitalizzazione avviene con pari periodicità, tanto per gli interessi attivi quanto per quelli passivi.

È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.

Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori; condizioni, queste, tutte rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio.

Analizzando il contratto di finanziamento, infatti, si nota come la clausola di reciprocità e la capitalizzazione trimestrale siano espressamente pattuite e debitamente sottoscritte dalle parti.

Ricorre quindi un'ipotesi pienamente legittima di capitalizzazione degli interessi sugli interessi scaduti. Quanto al periodo di tempo intercorrente tra il 2014 (allorché è stato modificato l'art. 120 TUB) e il 2016 (quando è stata emanata la delibera n. 343 da parte del CICR), si sottolinea che la modifica all'art. 120 TUB, avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, non ha avuto immediata efficacia, in quanto è mancata la adozione della delibera da parte del CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio, (conforme Tribunale Bologna, ordinanza del 9 dicembre 2015, su www.expartecreditoris.it e Tribunale Bologna, dott. Salina, ordinanza collegiale del 27/3/2016).

Essa, infatti, è stata emanata con la delibera del 3 agosto 2016, n. 343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016.

Ne discende che non ricorre alcuna ipotesi di anatocismo illegittimo o di nullità derivanti da mancate pattuizioni in tema di capitalizzazione degli interessi.

Le censure mosse in atto di citazione e relative alla presunta applicazione di spese e di CMS tali da determinare il superamento del tasso soglia o comunque una violazione dell'obbligo di determinatezza si profilano assolutamente generiche, non essendo neppure indicato il momento in cui lo sforamento si sarebbe determinato o il quantum di sconfino. Le stesse non possono dunque trovare accoglimento anche alla luce del testo contrattuale, ove tutte le voci relative a commissioni, oneri e spese si presentano determinate ed analitiche.

Tanto premesso, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, da cui consegue la condanna dell'opponente alle spese di lite in base alla regola generale della soccombenza.



Esse vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per la fase decisoria. Nulla per la fase istruttoria in quanto non svoltasi.

#### P.Q.M.

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, che dichiara definitivamente esecutivo.
- 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 6.005,00 a titolo di spese di lite, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA se e come dovute.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Forlì, 24 aprile 2019

Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

